ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2826 del 12/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta TECNOMECO S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Papini n. 26/28 (Pratica SUAP n. 272/SUAP/2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2903 del 12/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno dodici AGOSTO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTI:

– l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;

– la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 03/11/2015 prot. n. 33385, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al prot.n. 69879 del 04/11/2015, presentata dalla Ditta TECNOMECO S.r.l. nella persona del Sig. Guglielmo Guglielmoni in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Papini n. 26/28, C.A.P. 43036, per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1872 del 17/06/2002, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente N. 42 del 08/01/2003;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "ditta meccanica in cui avviene la lavorazione di materiale plastico a freddo per la realizzazione di coclee, attrezzature, rotatori, capovolgitori a coclea, frammischiatori, riunitori a giostra, divisore selezionatore rotativo, ecc.";

- che è pervenuta tramite invio SUAP prot. n. 37496 del 11/12/2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 77363 del 11/12/2015) la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 74907 del 27/11/2015;

- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con note prot.n.PGPR/2016/2687 del 29/02/2016 e prot.n. PGPR/2016/2688 del 29/02/2016:

- parere favorevole di Ausl – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica prot.n. 21484 del 29/03/2016, acquisito al protocollo prot.n. PGPR/2016/4444 del 30/03/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/6705 del 03/05/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fidenza prot.n. 15534 del 25/05/2016, acquisito al prot.n.PGPR/2016/8200 del 26/05/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

- la Ditta dichiara che "...*lo scarico in pubblica fognatura è di tipo domestico (acque reflue domestiche)*...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settorali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta TECNOMECO S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Guglielmo Guglielmoni, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fidenza (PR), Via Papini n. 26/28, C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "ditta meccanica in cui avviene la lavorazione di materiale plastico a freddo per la realizzazione di coclee, attrezzature, rotatori, capovolgitori a coclea, frammischiatori, riunitori a giostra, divisore selezionatore rotativo, ecc." comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma PGPR/2016/6705 del 03/05/2016 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/6705 del 03/05/2016 (Allegato 2) e nel parere del Comune di Fidenza prot.n. 15534 del 25/05/2016 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso
Rif. Sinadoc: 7839/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PROT. N. PGPR/2016/4444 DEL 30/03/2016

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

Il Responsabile
Dr. M. Impallomeni

AUSL di Parma
AOO Generale
USCITA - 29/03/2016 - 0021484 - 9.3.5

Protocollo n

Fidenza,

Riferimento Int. Prot. 16566 del 08.03.2016

Spett.le SUAP c/o UTC
Comune di Fidenza
c.a. Geom. Luigi Frazzi

p.c. ARPAE SAC
P.le della Pace 1
Parma
c.a. Ing. Stefania Galasso

Oggetto: Ditta "TECNOMECO S.r.l.". Autorizzazione Unica Ambientale – Pratica SUAP 272/2015.

Si comunica in riferimento alla Vs. prot. 7209 del 08.03.2016 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "TECNOMECO S.r.l." per l'insediamento posto in Fidenza - Via Papini, ove viene svolta l'attività di lavorazione di materiale plastico a freddo per la realizzazione di coclee, attrezzature, rotatori ecc; con possibilità di fresatura, tornitura e saldatura.

Nella documentazione trasmessa viene precisato che la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina Provinciale n 1872 del 11.06.2002;a tale riguardo si precisa che lo scrivente Servizio si era espresso favorevolmente alla concessione di detta autorizzazione con nota 1364 del 10.08.2001. Risultano indicate:

- emissione 1 aspirazione macchine utensili più taglio, con filtro per abbattimento materiale particellare
- emissione 2 aspirazione saldature.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come industria insalubre di II classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS visto il punto 32 pare seconda lettera bh dell'elenco approvato con D.M. 5.sett.1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di sub ambiti delle attività artigianali – industriali esistenti, in Classe VI della zonizzazione acustica.

Visto quanto sopra, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili all'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. M. Impallomeni)

VA/gvtecnomecofile2016

ALLEGATO 2

PROT.N. PGPR/2016/6705 DEL 03/05/2016

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Rif. Arpae SAC PGPR 16/2688 del 29/02/16

Posta interna	Arpae -SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni)
PEC	Comune di Fidenza

Oggetto: D.P.R.n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Rif. Comune: Prot. N° 33385 del 03/11/2015 – 272/SUAP/2015 Prot. n° 32625 del 28/10/15
Ditta: Tecnomeco Srl, Fidenza, via Papini 26/28.

Dall'esamina:
della documentazione pervenuta dal SUAP in data 29/02/16, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R n. 59/2013 dalla Ditta Tecnomeco Srl, sede legale ed operativa in Fidenza via Papini 26/28, che effettua attività di fabbricazione macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio con lavorazione di metalli e plastiche a freddo;
per quanto di competenza si esprimono le seguenti considerazioni relativamente alle matrici:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 04/11/15, riferimento S.U.I. n. 272/2015, così come successivamente integrata, relativa alla domanda presentata per l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 281, c. 1, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta Tecnomeco Srl con impianti siti in Fidenza, via Papini 26/28 della relativa documentazione di integrazione richiesta dalla Provincia di Parma in data 27/11/15 con Prot. N° 74907;

considerato che:

1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 1872 del 17/06/02 modificata con Determinazione n° 42 del 08/01/03;
2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un impianto svolgente l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio

(incluse parti e accessori) attraverso la lavorazione di materiale plastico a freddo e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;

4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
5) è stato verificato che la dittta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta Tecnomeco Srl, il cui Gestore è il Sig. Guglielmo Guglielmoni, con sede legale ed operativa in Fidenza, via Papini 26/28, **possa essere autorizzata** dalla Arpae - SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio (incluse parti e accessori) attraverso la lavorazione di materiale plastico a freddo e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte, da svolgere negli impianti siti in in Fidenza, via Papini 26/28, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - "Aspirazione macchine utensili e taglio".

I gas polverosi che si generano durante l'utilizzo delle macchine utensili e delle macchine di taglio devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5100	Nm^3/h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 02 - "Aspirazione saldatura".

I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1500	Nm^3/h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

a) Per le emissioni 1 e 2 dovrà essere eseguito un'analisi di autocontrollo per verificare il rispetto dei limiti da mantenere a disposizione degli organi di controlllo;
b) il controllo da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, all'Emissione 1 dovrà avere una periodicità annuale.
c) La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.
d) il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.
e) Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
f) I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.
g) L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).
h) I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono

essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

i) I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:
   - L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
   - Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
   - Il tipo di attività svolta.
   - La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
   - L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materia prima utilizzata (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
   - Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
   - La composizione del fluido emesso (O_2%,CO_2%,CO%,H_2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
   - I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
   - I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
   - Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
   - Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

j) Dovrà essere tenuto aggiornato ilo registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività. (materia prima utilizzata-energia elettrica utilizzata).Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seg. Indirizzo web:
   http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Tecnomeco Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	01686200344
Sede legale :	Fidenza, via Papini 26/28
Legale rappresentante :	Guglielmoni Guglielmo
Sede locale impianti :	Fidenza, via Papini 26/28
Coordinate UTM_X :	Lat. 44° 8535
Coordinate UTM_Y :	Long. 10° 0751
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Parma
Settore attività CRIAER:	4,5

Indicatori di attività

Indicatore 1	materia prima plastica e metallo
Potenz. massima dichiarata di Indicatore 1	110000 [Kg/anno]
Indicatore 2	Energia elettrica
Quantità dichiarata di Indicatore 2	60000 [Kwh/anno]

Parametri di esercizio

Giorni/anno funzionamento Emissione 1	220
Giorni/anno funzionamento Emissione 2	220
Altezza media sbocco emissione	8 m
Temperatura media emissioni	293 [°K]

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno

PM (Materiale Particellare)	96,36 kg/anno

SCARICHI IDRICI

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Sig. Guglielmoni Guglielmo, legale rappresentante della Ditta in parola, attestante che:
- lo scarico reflui è costituito da acque reflue domestiche ed è convogliato in pubblica fognatura;
- i piazzali sono adibiti a parcheggio e che nulla è mutato rispetto alla documentazione già depositata agli atti ovvero la domanda di autorizzazione inoltrata in data 04/05/2004;

il parere Arpae non è dovuto;

RUMORE

Visti:
1. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. Il D.P.C.M 05.12.97;
3. La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
4. La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
5. La classificazione acustica del Comune di Fidenza;
6.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Premesso che:

- Il D.P.R.n. 59/2013 in oggetto disciplina l'Autorizzazione Unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.;
- Relativamente alla materia acustica, l'art. 3, c. 1, lett. e) del medesimo, prevede la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Detto articolo 8 (cc. 4, 6) disciplina unicamente i nuovi impianti ed infrastrutture nonché le relative modifiche e/o potenziamenti.

Ne consegue che:

qualora l'oggetto della domanda di A.U.A. sia un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, dovrà essere prodotta da parte del progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante tale condizione.

Preso atto di quanto segue:

impropria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della Ditta in oggetto, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., in materia acustica, attestante la conformità dell'inquinamento acustico dell'impianto, in quanto la dichiarazione sarebbe esaminabile se effettuata da un tecnico abilitato in materia acustica;

tuttavia, esaminata la comunicazione del medesimo legale rappresentante, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., Sig. Guglielmo Guglielmoni, attestante che, rispetto alle precedenti autorizzazioni "nulla è mutato rispetto alla documentazione presentata agli atti", dalla quale si evince, in sostanza, che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227, perchè l'intervento non comporta modificazioni a carico delle sorgenti sonore aziendali.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.**

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Villiam Vernazza

Il Responsabile del Distretto
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrici emissione e reflui: Villiam Vernazza
Tecnico matrice rumore: Luciano Bandini

Sinadoc: 16/7839

ALLEGATO 3

PROT. N. PGPR/2016/8200 DEL 26/05/2016

Comune di Fidenza
UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n.

PEC

Fidenza, 17 maggio 2016

Spett.le
ARPAE
SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPA
Servizio territoriale id Fidenza

AUSL DISTRETTO DI FIDENZA

Riferimento SUAP: 272/SUAP/2015
Oggetto: DITTA TECNOMECO SRL. VIA PAPINI N. 26/28. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 28 OTTOBRE 2015, prot. n. 32625, alla documentazione a completamento dell'istanza del 4 dicembre 2015, prot. n. 36960 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE, con nota dell'1 marzo 2016, prot. n. 6346, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dall'azienda Tecnomeco srl, con sede legale in via Papini n. 26/28, per lo stabilimento ubicato in via Papini n. 26/28, destinato ad attività di lavorazione materiale plastico a freddo per la realizzazione di coclee, attrezzature, rotatori, copovolgitori a coclea, ecc.., per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE, e comprendente anche i titoli abilitativi relativamente alla matrice scarichi e rumore;
- in merito alla matrice scarichi, nell'istanza in oggetto è presente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'artt. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui la ditta in oggetto dichiara che:
  - l'attività svolta non produce altri reflui se non le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del fabbricato produttivo che recapitano in pubblica fognatura;

- le acque meteoriche di dilavamento non suscettibili di contaminazione provenienti dal dilavamento delle coperture e dei piazzali dell'unità locale, avviene il parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, nonché il transito degli automezzi ;

- in merito alle acque reflue domestiche, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, queste si originano dai servizi igienici presenti nell'insediamento con recapito in pubblica fognatura. Tali reflui, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che in merito alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni, nelle aree di piazzali avviene unicamente il transito e la sosta temporanea degli automezzi e quindi è applicabile il criterio d'esclusione in riferimento alle deliberazioni di G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera la ditta risulta autorizzata all'esercizio di impianti con emissioni in atmosfera derivante dall'attività dalla Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 1872 del 17/06/2002, e la domanda in oggetto riguarda il rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- nell'iter del suddetto procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, AUSL-distretto di Fidenza, con nota del 29 marzo 2016, prot. n. 21484, pervenuta il 31 marzo 2016, prot. n. 9446, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, parte integrante del presente parere, classificando, per l'attività svolta dalla ditta come industria insalubre di II classe ai senso dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 32 parte seconda lettera bh dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;
- preso atto che ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 3 maggio 2016, prot. n. 13033, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, essendo in un un regime di salvaguardia di cui all'art. 12 della l.r. n. 20/2000, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, area artigianale industriale", regolato dall'art. 25 delle N.T.A., secondo le quali sono ammesse industrie ed attività insalubri di I e II classe di cui all'art. 216 T.U. Leggi sanitarie 1934, a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme vigenti per la prevenzione dell'inquinamento idrico, atmosferico, del suolo ed acustico, a tutela della salute pubblica, mentre dal PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area

è classificata in tessuto consolidato e dal RUE adottato con la stessa deliberazione è classificato in ambito urbano consolidato per attività produttiva esistente, sub-ambito delle attività artigianali industriali esistenti, di cui al'art. IV.18 (ARTIND) "ambiti per attività produttive esistenti di rilievo sovracomunale";

- preso atto che in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante il rispetto dei limiti del piano di classificazione acustica;
- che l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo dell'esistente, senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente;
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e di 60 dB(a)), e più restrittiva della classe VI prevista dalla zonizzazione acustica vigente, che prevede un livello equivalente diurno e notturno di 70 dB(a);

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con la seguente prescrizione:

Matrice rumore:

- nella lettura integrata dei piani di classificazione acustica vigente ed adottato dovranno essere rispettati i limiti più restrittivi stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale in fase di adozione, ossia il rispetto dei limiti di immissione pari a un livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e di 60 dB(a);
- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
  - <Intestazione>
    - <Identificatore>
        <CodiceAmministrazione>C_B034</CodiceAmministrazione>
        <CodiceAOO>C_B034-01</CodiceAOO>
        <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
        <NumeroRegistrazione>0015534</NumeroRegistrazione>
        <DataRegistrazione>2016-05-25</DataRegistrazione>
      </Identificatore>
      <OraRegistrazione tempo="locale">17:35:41</OraRegistrazione>
    - <Origine>
        <IndirizzoTelematico
          tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it</IndirizzoTelematico>
      - <Mittente>
        - <Amministrazione>
            <Denominazione>Comune di Fidenza</Denominazione>
          - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
              <Denominazione>SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE
                CIVILE</Denominazione>
              <Identificativo>C_B034</Identificativo>
            - <Persona>
                <Denominazione>Emanuela Chierici</Denominazione>
              </Persona>
            - <IndirizzoPostale>
                <Denominazione />
              </IndirizzoPostale>
            </UnitaOrganizzativa>
          </Amministrazione>
        - <AOO>
            <Denominazione>Protocollo Generale</Denominazione>
          </AOO>
        </Mittente>
      </Origine>
    - <Destinazione confermaRicezione="no">
        <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      - <Destinatario>
          <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
        - <IndirizzoPostale>
            <Denominazione />
          </IndirizzoPostale>
        </Destinatario>
      </Destinazione>
    - <PerConoscenza confermaRicezione="no">
        <IndirizzoTelematico tipo="smtp" />
      - <Destinatario>
          <Denominazione>SPORTELLO UNICO FIDENZA</Denominazione>
        - <IndirizzoPostale>
            <Denominazione />
          </IndirizzoPostale>
        </Destinatario>
      </PerConoscenza>
    - <PerConoscenza confermaRicezione="no">
        <IndirizzoTelematico
          tipo="smtp">serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it</IndirizzoTelematico>
```

- <Destinatario>
  <Denominazione>**ASL**</Denominazione>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione />
  </IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</PerConoscenza>
<Oggetto>**DITTA TECNOMECO SRL. VIA PAPINI N. 26/28. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
- <Documento nome="**Parere comune.pdf.p7m**" tipoRiferimento="**MIME**">
  <TitoloDocumento>**DITTA TECNOMECO SRL. VIA PAPINI N. 26/28. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**</TitoloDocumento>
</Documento>
- <Allegati>
- <Documento nome="**Parere asl.pdf**" tipoRiferimento="**MIME**">
  <TitoloDocumento>**PARERE ASL**</TitoloDocumento>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.